



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 286/C.D.T. 20**  
**DEL 15 GENNAIO 2013**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

**1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

**1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare**

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 15 gennaio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

**APPELLI**

**Procedimento n°69/A**

A.S.D. PIEDIMONTE ETNEO (CT), avverso perdita gara per 0-3 - Campionato III° Categoria Girone "C" Gara Piedimonte Etneo/Giarre del 01/12/2012 - C.U. N° 26 del 05/12/2012 (Pubblicato il 12.12.2012) Delegazione Prov.le Catania

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Piedimonte Etneo, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata chiedendone la riforma. La Commissione Disciplinare Territoriale sentita, all'udienza odierna, la reclamante che ha insistito nei motivi di cui al reclamo, rileva in punto di fatto quanto segue:

- a) Innanzitutto il referto di gara, ai sensi dell'art 35 comma 2.1 e 3.1 del C.G.S., fa piena prova in ordine ai procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori ed in ordine al regolare svolgimento delle gare;

- b) Dal rapporto di gara risulta che al termine del 1' tempo, nell'area antistante gli spogliatoi, delle persone non identificate e non iscritte in distinta hanno aggredito alcuni giocatori del Giarre, ed in particolare il n.16 che era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118.

Ciò posto si osserva che è compito del Giudice Sportivo valutare se tale fatto abbia influito sul regolare svolgimento della gara o abbia comportato unicamente un'alterazione al potenziale atletico del Giarre.

Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza della CAF prima e della Corte di Giustizia Federale poi, le quali hanno statuito che i fatti, da ritenersi influenti sulla regolarità della gara, devono essere tali da sovvertire le caratteristiche essenziali dell'incontro ed alterare il risultato.

Ma proprio ciò non si è verificato nel caso oggi in esame; infatti l'arbitro nel suo referto di gara riferisce solo questo episodio di violenza (peraltro grave per le conseguenze verificatesi), ma non menziona altre circostanze ulteriori o diverse da cui desumere l'irregolare svolgimento della gara. In definitiva, nel caso in esame, l'unicità della condotta deve ritenersi rilevante esclusivamente sotto il profilo dell'alterazione al potenziale atletico subito dal Giarre (peraltro si trattava di calciatore di riserva non ancora utilizzato).

Negando ciò, si negherebbe la stessa ragione posta a fondamento della norma del legislatore sportivo che ha chiaramente voluto distinguere tra fatti che influiscono sul regolare svolgimento della gara e fatti che determinano unicamente un'alterazione al potenziale atletico.

Infatti seguendo al contrario l'impostazione data dal Giarre e seguita dal giudice di prime cure si finirebbe, sostanzialmente, con l'affermare che ogni lesione al potenziale atletico produce effetti sulla regolarità della gara.

Così valutato l'episodio in contestazione, ne deriva che il reclamo in questione deve trovare accoglimento ristabilendosi il risultato conseguito in campo e che a carico della società A.S.D. Piedimonte Etneo va applicata, ai sensi dell'art. 17 comma 1 C.G.S., la penalizzazione di 3 punti in classifica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie il ricorso e conseguentemente dispone ristabilirsi il risultato conseguito in campo applicando alla società A.S.D. Piedimonte Etneo la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nel presente campionato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

### **Procedimento n°73/A**

A.S.D. FURNARI (ME), avverso ammenda di € 150,00 e squalifica per tre gare calciatori D'Aliberti Alberto, Italiano Antonino, La Spina Salvatore, Schepis Giuseppe e Scilipoti Massimo – Gara Campionato III Categoria Girone "B" Furnari/San Biagio del 15/12/2012 – C.U. N° 32 del 22/12/2012 Delegazione Barcellona P.G.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Furnari, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

All'udienza dibattimentale è comparso il legale rappresentante della società appellante il quale ha insistito sui motivi del ricorso.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il chiesto mezzo istruttorio (visione di un video) non è ammissibile in quanto, come questa Commissione ha già avuto modo di specificare, ai fini dell'utilizzo di filmati o video questi devono offrire piena garanzia tecnica e documentale e devono dimostrare solo che i documenti ufficiali

indicano quale ammonito, espulso o allontanato persona diversa dall'autore dell'infrazione (art. 35 comma 1.2 C.G.S.).

All'udienza odierna, ascoltato il rappresentante della reclamante che ha insistito nei motivi di cui all'appello, la Commissione Disciplinare rileva che il reclamo in questione è infondato.

Infatti, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. del C.G.S., il referto di gara fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento di gare.

In particolare dalla lettura di quest'ultimo si evince, senza ombra di dubbio alcuno, che i calciatori oggetto delle sanzioni inflitte dal giudice di prime cure si sono resi colpevoli di un comportamento violento nei confronti di calciatori avversari e che sono stati ben individuati dall'arbitro.

In ragione di quanto sopra le sanzioni loro inflitte sono congrue in relazione a quanto da loro posto in essere e non sono meritevoli di alcuna riduzione, così come congrua appare la sanzione dell'ammenda di € 150,00.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo proposto.

Per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n° 75/A**

SOCIETA' POLISPORTIVA MAGICA (Ct), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 - Gara Allievi regionali Pol. Magica/Real Paternò del 02/12/2012 - C.U. N° 242 sgs 54 del 13/12/2012.

Con appello ritualmente proposto, la Società Polisportiva Magica, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, ritenendola pregiudizievole per le ragioni della Società, assolutamente incolpevole di quanto accaduto.

All'udienza dibattimentale è intervenuto il delegato della società appellante che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo che nessuno spettatore ha invaso il campo di giuoco.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Dalla lettura del rapporto e degli allegati redatti dal direttore di gara, che ai sensi dell'art. 35 nn. 1 e 2 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, si evince con chiarezza che la decisione assunta dall'arbitro di sospendere la gara è stata adottata in quanto *"i cancelli antistanti al terreno di gioco sono stati aperti, permettendo l'ingresso di persone non identificate"*, che nessuno riusciva poi ad allontanare, peraltro in assenza di forze dell'ordine. Il direttore di gara precisa inoltre di non avere potuto identificare a quale delle società contendenti appartenessero tali sostenitori invasori.

Tali circostanze, in uno con la considerazione che la contingente modifica della decisione arbitrale, indotta da reiterate proteste, certamente appariva favorire la squadra di casa, scatenando perciò anche la reazione degli ospiti, non permettono di attribuire con certezza alla Pol. Magica l'univoca responsabilità della sospensione della gara.

Va poi rilevato che l'arbitro non ha comunque neppure tentato l'adozione di provvedimenti atti a consentire la regolare ripresa del gioco, avuto riguardo al mancato emergere di situazioni di effettivo pericolo a suo carico, pur in presenza di caotici e diffusi atteggiamenti antiregolamentari.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone ripetersi la gara del campionato Allievi regionali come sopra indicata, in campo neutro.

Dispone rimettersi gli atti all'A.I.A., per quanto di sua competenza.  
Senza addebito di tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n° 77/A**

A.S.D. ACI SANT'ANTONIO AMBROSIANA (Ct), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, ammenda € 80,00, inibizione dirigente Sapuppo Gioacchino fino al 31/12/2012, squalifica una gara calciatore Sabister Samuel - Gara Juniores Regionali gir.C) Fiumefreddese/ACI Sant'Antonio Ambrosiana del 12/11/2012 - C.U. N° 26 CT del 12/12/2012.

La A.S.D. Aci Sant'Antonio Ambrosiana propone ricorso avverso i provvedimenti sopra indicati adottati dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla gara in oggetto.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il ricorso in questione è privo di qualsivoglia sottoscrizione e, pertanto, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 9 C.G.S., risulta inammissibile.

Tale inammissibilità preclude l'esame nel merito del ricorso stesso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Aci Sant'Antonio Ambrosiana, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

### **Procedimento n°82/A**

GELA CALCIO S.r.l. (CL), avverso squalifica per 8 giornate calciatore Cirignotta Virgilio - Campionato 2<sup>a</sup> Cat. Gir. "I" Gara New Pozzallo/Gela Calcio del 23/12/2012 – C.U. N° 266 del 03/01/2013

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Gela Calcio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede una congrua riduzione delle squalifica a carico del proprio tesserato ritenendola eccessiva e spropositata in relazione ai fatti accaduti.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova dai fatti accaduti e del loro svolgimento.

Dalla lettura del suddetto referto si evince che il calciatore Cirignotta al 43' del 2° t. protestava avverso ad una decisione tecnica profferendo insulti nei confronti del direttore di gara, che spingeva più volte con forza con il palmo delle mani.

Detto comportamento è stato giustamente qualificato dal giudice di prime cure, ma deve essere inquadrato nella sua effettiva consistenza alla luce del contesto di protesta eccessiva che non ha avuto alcuna effettiva conseguenza, talchè il calciatore una volta espulso si è allontanato dal terreno senza ulteriori manifestazioni di intemperanza. Per tali ragioni la sanzione può essere rimodulata nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello ridetermina la squalifica a carico del calciatore Cirignotta Virgilio in sei gare di squalifica.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**Procedimento n° 83/A**

U.S.D. AGIRA NISSORIA (EN), avverso squalifica per tre gare calciatore Muscolino Angelo – Gara Promozione Agira Nissoria/Pistunina del 23/12/2012 - C.U. n° 266 del 03/01/2013.

La U.S.D. Agira Nissoria, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, ritenendo esagerata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

In particolare la reclamante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione riduttiva essendosi trattato soltanto di reazione ad uno schiaffo subito da un avversario, senza che si siano manifestate particolari conseguenze fisiche in danno del predetto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. del C.G.S. gode di fede privilegiata, rileva che il calciatore Muscolino Angelo è stato espulso per atto di violenza in danno di un avversario. L'arbitro precisa tuttavia che il gesto violento in questione non procurava alcuna conseguenza grave all'avversario per il prosieguo della gara.

Da tutto quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore, peraltro ammessi dallo stesso. La sanzione applicata dal Giudice di primo grado è tuttavia rivedibile in termini più adeguati, come in dispositivo, trattandosi di atto di violenza non definibile in termini di gravità, come appunto certificato dal direttore di gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Muscolino Angelo.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

**Procedimento n°84/A**

A.S.D. VALLE DEL MELA (ME), avverso inibizione fino al 28/03/2013 al sig. Cafeo Antonino - Campionato Calcio a 5 Serie D Gara Valle del Mela/Real Milazzo FUTSAL del 22/12/2012 – C.U. N° 31 del 28/12/2012 Delegazione Prov.le di Messina

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Valle Del Mela, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata

In particolare la reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica a carico del proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. del C.G.S., il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il sig. Cafeo Antonino ha tenuto un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara.

Ciò posto ritiene questa Commissione che il reclamo in questione possa trovare parziale accoglimento dovendosi, la sanzione inflitta, rideterminarsi in termini più equi in relazione al comportamento posto in essere dal Cafeo Antonino.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del reclamo proposto, ridetermina la sanzione inflitta al sig. Cafeo Antonino inibendolo fino al 28 febbraio 2013.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

**Procedimento n. 85/A**

A.S.D. PRO GELA (CI), avverso l'ammenda di € 500,00, inibizione a carico del Sig. Caglià Antonino fino al 10/03/2013, inibizione a carico del Sig. Rapicavoli Antonio Filippo fino al 31/01/2013 - Gara Calcio a 5 serie C1, Pro Gela/Futsal Battiati del 05/01/2013 – C.U. N°277 C5 41 del 09/01/2013.

L'A.S.D. Pro Gela, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni in oggetto, ritenute a vario titolo eccessive in quanto non rispondenti ai fatti accaduti e soprattutto irrogate senza tenere conto del fattivo comportamento assunto dai calciatori e dirigenti a protezione dell'incolumità, anche fisica, del direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue.

A norma dell'art. 35 nn. 1 e 2 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

I fatti oggetto delle sanzioni disciplinari, come descritti in referto, appaiono piuttosto rilevanti. Il direttore di gara descrive diffusamente tutto quanto accaduto, risultandone ripetuti episodi di intemperanza da parte dei sostenitori, compreso il distacco delle transenne metalliche di delimitazione, ripetuto lancio di petardi in campo, lancio di sputi. La sanzione dell'ammenda appare pertanto adeguata ai fatti addebitati, da ritenersi piuttosto gravi.

Quanto alla sanzione a carico del dirigente Caglià Antonino, può rilevarsi che essa è appena adeguata ai fatti addebitatigli secondo la descrizione in referto, trattandosi, a dire dell'arbitro, di comportamenti reiteratamente irrispettosi ed intimidatori, assunti durante la gara, e minacciosi assunti a fine gara nei confronti degli arbitri.

Inoltre val la pena evidenziare che nel referto non è data menzione di comportamenti di particolare ed apprezzabile tutela nei confronti degli arbitri, peraltro doverosa ma, di contro, viene annotato il contegno non regolamentare assunto dal dirigente addetto all'arbitro, sig. Rapicavoli Antonio, nei confronti di questi, contegno che il Giudice Sportivo di primo grado ha definito gravemente irrispettoso. Peraltro, a norma dell'art. 45 n° 3 lettera b) del C.G.S., la sanzione a carico del predetto dirigente sig. Rapicavoli Antonio, non è neppure impugnabile in quanto inferiore a un mese.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Pro Gela, con addebito di tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

**Procedimento n°87/A**

A.S.D. CITTA' DI AUGUSTA (SR), avverso perdita gara 0–3 Campionato Juniores Gara Città di Augusta/Hellenika del 12/12/2012 – C.U. N° 17 del 27/12/2012 Delegazione Prov.le di Siracusa

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Augusta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Siracusa in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato in campo in quanto è stato disatteso il dettato dell'art. 17 comma 5 C.G.S. poiché non applicabile alla fattispecie, ed inoltre perché essa reclamante ha rispettato la normativa relativa all'utilizzo dei fuori quota avendo avuto sempre tre calciatori nati nel '93 in campo, poiché con l'ultima sostituzione effettuata il fuori quota in campo è stato sostituito da altro calciatore nato nel medesimo anno.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo proposto è palesemente infondato.

Innanzitutto è bene ricordare che con C.U. n.1 del 9 luglio 2012 di questo Comitato Regionale è stata pubblicata la normativa relativa alla disputa del campionato regionale Juniores.

In particolare, per quello che qui ci riguarda, è stato stabilito che: *“Alle gare del Campionato Regionale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1993 in poi. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva”.*

Quindi con il termine “impiegare”, che nella lingua italiana ha il significato di usare – impegnare, il legislatore ha inteso dire che nelle gare del campionato juniores possono essere utilizzati, nel corso di una gara, un massimo di tre calciatori fuori quota con la conseguenza che nel momento in cui l’odierna reclamante ha sostituito il calciatore Mallo Anthony (93) con il calciatore Tringali Daniele (93) di fatto è venuta ad utilizzare il quarto fuori quota, a nulla rilevando che al momento di quest’ultima sostituzione in campo si trovassero solo tre fuori quota.

Parimenti infondato è il richiamo alla errata applicazione dell’art. 17 comma 5 del C.G.S. in quanto, come riportato sopra nel C.U. n.1, è stabilito espressamente che il mancato rispetto dei limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età è punito con la perdita della gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5 C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€130,00) non versata.

### **Procedimento n°88/A**

G.S.D. RANGERS (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore Levantino Fabio - Campionato I° Categoria Girone “B” Gara Rangers/Atl. Finale del 06/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società G.S.D. Rangers, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo in questione è inammissibile in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione e ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 in relazione all’art. 36 comma 2 C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara pertanto inammissibile il reclamo proposto.

Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n° 92/A**

A.S.D. RAMET (me), avverso squalifica per tre gare calciatore Italiano Francesco – Gara 3ª categoria San Pietro/A.S.D. Ramet del 06/01/2013 - C.U. n° 34 ME pubblicato il 10/01/2013.

La A.S.D. Ramet, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, chiedendone una congrua riduzione poiché ha ritenuto esagerata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

A sostegno della propria richiesta, la ricorrente ha fornito una propria versione dei fatti tendente a ridimensionare il comportamento irregolare del calciatore Italiano Francesco il quale avrebbe subito azioni violente da parte di alcuni calciatori avversari.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. gode di fede privilegiata, rileva che il calciatore in argomento al 34° del primo tempo, dopo un fallo ai danni di un avversario, "rialzandosi da terra reagiva allo spintone subito tentando di dare calci e pugni ad un avversario, senza prenderlo poiché entrambe i calciatori delle due squadre li avevano separati".

Da tutto quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore, e la sanzione applicata dal Giudice di primo grado è congrua in relazione al comportamento denunciato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello proposto dalla A.S.D. Ramet e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento del sostituto Procuratore Generale, Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 15 gennaio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

## DEFERIMENTI

### **Procedimento n. 47/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. IVANO VETERE (Tesserato Pol. Castelbuonese)

Società A.D. POL. CASTELBUONESE

La Procura Federale, con nota 3353/1023 pf 11-12 del 04 dicembre 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Sig. Ivano Vetere della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S., per gli episodi di intemperanza nei confronti di calciatori della A.S.D. Alimena, in occasione della gara del 29/02/2012 Castelbuono/Alimena; la Società per la violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dal comportamento del suddetto tesserato.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili di quanto loro addebitato le parti rinviate a giudizio, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Ivano Vetere la sanzione di mesi sei di inibizione e alla Società l'ammenda di € 1.500,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro ascritto. In particolare rilevano le dichiarazioni rese all'inquirente dai calciatori fatti oggetto di aggressione verbale e fisica



prima dell'inizio della gara Castelbuono/Alimena. Aggressione questa che si concludeva solo grazie all'intervento di un dirigente della squadra ospitante, e presumibilmente originata da pregressi episodi alla base di tensione tra tesserati delle società Castelbuonese e Alimena. Rileva altresì la circostanza che i Carabinieri, intervenuti prima dell'inizio della gara sopra indicata, avuto riguardo a quanto accaduto, disponevano che la gara stessa venisse disputata a porte chiuse.

Va infine rilevato che gli episodi in questione non hanno determinato conseguenze di particolare gravità, tant'è che gli stessi calciatori fatti oggetto di aggressione hanno regolarmente partecipato alla gara più volte sopra citata, ricorrendo a cure mediche solo dopo il rientro in sede.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Ivano Vetere, (Tesserato Pol. Castelbuonese), la sanzione della inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre (3);  
alla Società A.D. Pol. Castelbuonese, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### **Procedimento n. 48/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ZAMPETTI MARISA (Presidente)

Società S.C. TRAPANI

La Procura Federale, con nota 727 pf 11-12/GS/reg del 23 novembre 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto b3) delle disposizioni generali del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili di quanto loro addebitato le parti rinviate a giudizio, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi uno; alla Società l'ammenda di € 300,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2011 – 2012 nel campionato Regionale Giovanissimi, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 2011/2012 pag. 54 disposizioni generali punto b3, non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato. Dalla distinta di gara indicata nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Alla Sig. Zampetti Marisa, Presidente della S.C. Trapani la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1);

alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15/01/2013**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**